



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

Area 4 – Servizio Territorio e Sviluppo Economico

03 AGO. 2016

Ordinanza n. 101 del.....

OGGETTO: ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE E VICINALE DI USO PUBBLICO – PROVVEDIMENTI PER LA CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI FONDI FRONTISTANTI LA SEDE STRADALE AI FINI DELLA SICUREZZA E ALTRE MISURE DI SICUREZZA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E L'IGIENE PUBBLICA.

**Il Responsabile dell'Area 4
Servizio Territorio e Sviluppo Economico**

Premesso che:

- all'interno del territorio comunale è sempre maggiore la presenza di terreni boscati e ex coltivi, posti a margine delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, che versano in stato di incuria ed abbandono ove si verificano sempre più frequentemente ripetuti casi di cadute di alberi con ribaltamento dei tronchi sulla sottostante carreggiata;
- il predetto stato delle cose può arrecare anche pregiudizio alla sicurezza stradale, in quanto nasconde e/o rende poco visibile la segnaletica orizzontale e verticale, restringe la carreggiata stradale, oppure nasconde e limita l'efficacia della pubblica illuminazione;
- detto fenomeno è comune e si estende indifferentemente lungo tutta la viabilità pubblica comunale e vicinale di uso pubblico, creando uno stato di pericolosità per il transito dei veicoli, comportando oltre che ad un immediato rischio per l'incolumità dei cittadini, anche il pericolo di interruzione stradale, con conseguenti disagi per i cittadini;
- con gli ultimi eventi meteorologici, piogge particolarmente abbondanti e neve, connesso alla presenza di alberature lungo le scarpate sovrastanti la sede viaria, ha accelerato fenomeni di dissesto idrogeologico, dando origine allo scalo dei terreni ed al franamento di materiali terrosi e di rocce sulla sottostante carreggiata;
- all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia, con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rovi, che oltre a sminuire il decoro del nostro territorio favorisce la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare topi, rettili, volatili, oltre che insetti nocivi e fastidiosi, che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati dove si accumulano materiali vegetali ed organici, determinando inoltre un costante pericolo di incendio soprattutto nella stagione estiva, a causa delle alte temperature che si raggiungono e del basso tenore di umidità del materiale vegetale, fattori questi favorevoli all'innescio di incendi, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità;

Tenuto conto che:

- la mancata manutenzione delle scarpate, dei cigli stradali, della vegetazione arbustiva e delle alberature, da parte dei proprietari frontisti, è fonte di aggravamento delle condizioni di rischio idrogeologico e quindi di pericolo per l'incolumità pubblica, nonché danno diretto alla proprietà pubblica, nonché fonte di pericolo per la circolazione stradale;
- la mancata manutenzione delle aree e degli spazi di proprietà privata, che versano in stato di abbandono determinano come anzi detto, una potenziale fonte di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

Considerato che:

- detta situazione di pericolo dovuta alla negligenza dei proprietari dei fondi, non può essere procrastinata per gli evidenti motivi di cui sopra;

- sussiste a tutti gli effetti un interesse pubblico per l'adozione di un provvedimento con il quale si ingiunga:
- ad ogni proprietario delle aree in fregio ai tratti stradali, l'adozione di immediati provvedimenti di messa in sicurezza, mediante taglio a raso o abbattimento alberature pericolose poste in una fascia della profondità di 6 metri dalla margine esterno, lato a monte e a valle delle banchine stradali;
 - ad ogni proprietario delle aree in fregio ai tratti stradali, l'adozione di immediati provvedimenti di messa in sicurezza, mediante il taglio di arbusti, sterpaglie, siepi e rami che si protendono sul suolo pubblico o d'uso pubblico;
 - ad ogni proprietario delle aree e spazi di proprietà privata (quali a puro titolo di esempio, prati, giardini, boschi, pinete, campi, fossi, canali ecc., con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni, l'adozione di immediati provvedimenti di messa in sicurezza di dette aree, mediante il taglio costante e periodico della vegetazione e delle erbe infestanti, con rimozione dei residui vegetali che derivano dai predetti tagli, mantenendo una altezza del manto erboso non superiore a 20 cm.;

Visti:

- gli artt. 1, 16, 17, 18, 29 e 31 del D.Lgs. 285/1992, (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni;
- gli artt. 26 e 27 del DPR 49/1992 (Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo codice della strada);
- gli artt. 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile;
- La legge regionale sul vincolo idrogeologico n° 39/2000 ed il relativo regolamento attuativo 48R/2003;
- l'art. 50 "Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati" del vigente Regolamento per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 20 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il D. Lgs. 267/2000
- il vigente Statuto Comunale;

Vista la disposizione del Sindaco n. 9 del 23.12.2015 con la quale nomina il Funzionario sottoscritto Responsabile dell'Area 4 Territorio e Sviluppo Economico;

Ritenuta la competenza dirigenziale a provvedere in merito alla fattispecie in trattazione ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Attestata la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, comma 1, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Considerato che per l'urgenza di provvedere all'adozione dei provvedimenti di messa in sicurezza, non è possibile dare comunicazione a tutti gli interessati dell'inizio del procedimento di cui trattasi, così come disposto dall'Art. 7 della L. 241/1990, ma verrà comunque data la massima diffusione al presente provvedimento non solo attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ma anche attraverso altre forme partecipative;

ORDINA

- a tutti i proprietari e detentori di diritti reali a qualunque titolo dei terreni che confinano con le strade comunali e vicinali di uso pubblico comunque denominate, di provvedere all'effettuazione delle manutenzioni dei fondi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, mediante:
 - taglio a raso o abbattimento delle alberature pericolose poste in una fascia della profondità di 6 metri dalla margine esterno, lato a monte e a valle delle banchine stradali, nonché di tutte le alberature ed arbusti che incombono sui tracciati stradali, la cui traiettoria di caduta insiste sulla carreggiata, avvertendo che trascorso infruttuosamente detto termine, l'Ente si riserva di procedere d'ufficio a spese dei proprietari inadempienti provvedendo direttamente o assegnando i lavori ad un soggetto terzo. In tale caso, le spese sostenute saranno addebitate ai proprietari, salvo l'applicazione della sanzione (delle norme e delle sanzioni previste da Leggi e/o Regolamenti che disciplinano la materia specifica). L'abbattimento dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, nel rispetto dei vincoli presenti nell'area di riferimento ed in particolare vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico ex art. 142, c.1, lett. g, D.lgs. 42/2004, e con l'acquisizione del titolo abilitativo necessario e sufficiente all'esecuzione dell'intervento;
 - rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
 - provvedere alla manutenzione delle ripe confinanti con le strade, sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno,

l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada, altresì realizzando, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;

- provvedere al taglio o potatura di tutte le siepi, arbusti, erba e ogni altra essenza che provochi restringimenti, invasioni della carreggiata e/o della banchina stradale, nonché limitazioni della visibilità o che interferisca in qualsiasi modo con la fruibilità e funzionalità della strada;

· adottare comunque tutte le precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi antistanti le strade dovranno essere eseguiti costantemente durante tutto il periodo dell'anno.

b) a tutti i proprietari e detentori di diritti reali a qualunque titolo di:

- aree incolte o abbandonate,

- aree artigianali, industriali, commerciali e similari, dimesse,

- aree di cantieri pubblici o privati,

- aree verdi in genere, quali a puro titolo esemplificativo: boschi, pinete, campi, fossi, canali, ecc. ecc.,

di provvedere alla manutenzione di dette aree entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, mediante il taglio costante e periodico della vegetazione e delle erbe infestanti, con rimozione immediata dei residui vegetali che derivano dai predetti tagli, mantenendo una altezza del manto erboso non superiore a 20 cm.

STABILISCE

che la presente ordinanza non è applicabile:

- alle piante monumentali censite;

- alle piante appartenenti alle seguenti specie ed aventi le seguenti misure:

1) diametro maggiore di 40 centimetri per:

· Quercus sp. pl. querce

· Fagus sylvatica L. faggio

· Acer sp. pl. aceri

· Tilia sp. pl. tigli

· Ulmus sp. pl. olmi

· Fraxinus excelsior L. frassino maggiore

· Pinus pinea L. pino domestico

· Castanea sativa Mill. castagno

2) diametro maggiore di 30 centimetri per:

· Cupressus sempervirens L. cipresso comune

3) diametro maggiore di 10 centimetri per:

· Taxus baccata L. tasso

4) Alle singole piante specificamente individuate, per tipologia e localizzazione dalla Provincia;

5) Alle siepi, filari o altre formazioni forestali che non presentano le dimensioni, la densità o la copertura del suolo di cui all'articolo 3 della legge forestale, specificamente individuate, per tipologia e localizzazione, dalla Provincia;

Le esclusioni di cui sopra operano ove le stesse piante non presentino evidenti e conclamati problemi di stabilità o patologie tali da comprometterne la staticità. In tal caso sarà sempre necessario, ai fini dell'abbattimento/potatura, la presentazione al Comune di una relazione, a firma di Tecnico Specialista, sullo stato fitosanitario degli esemplari tutelati, con cui si accerti lo stato di pericolosità degli stessi.

La presente ordinanza non costituisce titolo abilitativo all'esecuzione degli interventi ordinati per i quali si dovrà procedere secondo le norme e regolamenti vigenti e nel pieno rispetto dei vincoli preordinati idrogeologico e vincolo paesaggistico ex art. 142, c.1, lett. g, d.lgs. 42/2004.

FA DIVIETO

A tutti i proprietari di terreni frontistanti le strade comunali e vicinali di uso pubblico di procedere ad effettuare nuove piantumazioni di arbusti ed alberature entro una fascia, misurata ai lati della carreggiata, di ml. 3,00 per gli arbusti e di ml 6,00 per le piante di alto fusto. (art. 16 cc. 1 e 4 C.d.S – fuori centro abitato; art. 18 cc. 4, 5 e 6 C.d.S. – in centro abitato).

AVVERTE

- che le violazioni agli artt. 16, 17, 18, 29 e 31 del D.lgs. 285 /1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m. e i. sono soggette all'applicazione della relativa sanzione amministrativa, in vigore al momento dell'irrogazione, nonché alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
- che la violazione all'art. 50 "Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati" del vigente Regolamento per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dallo stesso regolamento e compresa tra € 25 ed € 200, nonché alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
- che la violazione all'art. 20 del Regolamento di polizia Urbana è sanzionato, salvo quanto previsto dalle leggi penali, con una sanzione amministrativa come disposta dallo stesso Regolamento, nonché alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
- che le violazioni non contemplate dalle norme suddette, sono soggette all'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra € 25,00 ed € 500,00, oltre all'esecuzione in danno da parte del Comune, con recupero delle spese sostenute;

DISPONE

Che

- il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di Lastra a Signa, venga reso noto, alla Prefettura di Firenze e alle forze dell'ordine;
- Il personale appartenente alla Polizia Municipale, tutti gli altri soggetti abilitati all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell' Art. 12 del D. L. 285/92, nonché gli Agenti ed Ufficiali di P.G., sono incaricati dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

RENDE NOTO

Che:

- il Responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano Giovannini.;
- nei confronti del presente provvedimento è possibile da parte degli interessati, fare ricorso entro 60 gg. al T.A.R. Toscana, ed entro 120 gg. al Capo dello Stato;



Il Responsabile dell'Area 4
(Arch. Susanna Taeddi)